



**BANDO - ANNO 2014 - PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA
MOBILITA' DEGLI ASSEGNATARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA (E.R.P.) AI SENSI DEGLI ART. 15, 16 E 17 DELLA L.R.
10/1996 E SS.MM.II. (ex delibera di G.C. n. 21 del 25/01/2013).
Approvato con determina dirigenziale PDD 653/2014 del 04/04/2014.**

Il Comune di Venezia indice un concorso pubblico per la raccolta e la gestione delle domande di cambio casa presentate da conduttori con contratto E.R.P. (ai sensi della L.R. 10/1996e ss.mm.ii.) di alloggi di proprietà del Comune di Venezia e dell'Ater di Venezia ubicati nel territorio del Comune di Venezia. Sono altresì ammessi gli inquilini con contratto ERP degli alloggi di proprietà del Comune di Venezia ma ubicati nel territorio del Comune di Spinea.

▪ **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono presentare domanda di partecipazione, i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) cittadini italiani;
- a bis) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Venezia (o nel comune di Spinea per gli inquilini ERP degli alloggi di proprietà comunale), salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere stato dichiarato decaduto o aver perso la qualifica di assegnatario ERP e in ottemperanza a quanto prevede l'art. 28 della L.R. 10/1996 e ss.mm. ii. non aver superato, per due anni consecutivi (anno 2012 con redditi 2011 e anno 2013 con redditi 2012), il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui alla lettera e) comma 1) dell'art. 2 della L.R. 10/1996 e ss. mm. e ii, maggiorato del 75%. Per convenzione il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del

citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,00 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,00. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti predetti devono essere posseduti da parte dell'assegnatario e limitatamente alle lettere c), d), f) e g) dagli altri componenti il nucleo assegnatario. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

Non saranno ammessi al cambio e potrà essere sospesa la procedura nei confronti dei conduttori morosi nel pagamento del canone (secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 10/1996, salva la sottoscrizione di apposito impegno) e nei confronti di quei conduttori che abbiano in corso procedimenti amministrativi di annullamento o decadenza dal diritto (per le cause previste dagli artt. 26 e 27 della L.R. 10/1996 e ss.mm. e ii e sino a loro definizione).

Resta differenziata, per quanto non compatibile col presente bando, la situazione dei conduttori di alloggi riservati alle Forze dell'ordine.

La richiesta e le motivazioni per l'acquisizione dei punteggi riguarderanno solo le persone normativamente autorizzate ad abitare nell'alloggio, ad esclusione di quelle autorizzate ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/1996 e ss.mm. e ii

Il cambio dovrà riguardare l'intero nucleo familiare, che lascerà libero e vuoto l'alloggio di provenienza.

▪ CRITERI DI PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria viene formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati, riferiti al concorrente ed al nucleo indicato in domanda.

1) Inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire le normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) Nucleo familiare in cui sia presente una o più persone di età superiore ai 60 anni e che sia residente in un alloggio:

- 1) ubicato al 2° piano senza ascensore p. 2
- 2) ubicato al 3° piano o superiori senza ascensore p. 3

Il punteggio di cui ai punti 1) e 2) non potrà essere cumulato.

b) Nucleo familiare in cui sia presente una persona affetta da handicap con riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 67% o di persona affetta da cecità civile assoluta o con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi (Legge 328/1970), debitamente certificati, e che sia residente in un alloggio:

- 1) ubicato al 2° piano senza ascensore p. 2
- 2) ubicato al 3° piano o superiori senza ascensore p. 3

Il punteggio di cui ai punti 1) e 2) non potrà essere cumulato.

c) Nucleo familiare in cui sia presente una persona affetta da handicap di natura motoria o da altra invalidità, debitamente certificati, che impedisca un corretto utilizzo dell'alloggio a causa dell'esistenza nello stesso di barriere architettoniche p. 4

Il punteggio di cui ai punti b) e c) non potrà essere cumulato.

2) Sovraffollamento (con riferimento ai parametri previsti dall'art. 9 della L.R. 10/1996) in presenza delle seguenti condizioni, a tal fine si deve considerare il nucleo assegnatario escludendo eventuali ospiti anche autorizzati:

- a) presenza di una persona in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 2
- b) presenza di due persone e oltre in più rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 3

Il punteggio di cui ai punti a) e b) non potrà essere cumulato.

3) Sottoutilizzo (con riferimento ai parametri previsti dall'art. 9 della L.R. 10/1996) al verificarsi delle seguenti condizioni a tal fine si deve considerare il nucleo assegnatario escludendo eventuali ospiti anche autorizzati:

- a) presenza di due persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 3

b) presenza di tre o più persone in meno rispetto allo standard abitativo minimo adeguato p. 5
Il punteggio di cui ai punti a) e b) non potrà essere cumulato.

4) Esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e assistenza qualora trattasi di anziani ed handicappati al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) Alloggio sito nel centro storico di Venezia e luogo di cura od assistenza ubicato nella terraferma del Comune di Venezia o viceversa p. 2

b) Alloggio sito nel centro storico di Venezia e luogo di cura od assistenza ubicato nelle isole del Comune di Venezia o viceversa p. 2

c) Alloggio sito nelle Isole del Comune di Venezia e luogo di cura od assistenza ubicato nella terraferma del Comune di Venezia o viceversa. p. 2

Il punteggio di cui ai punti a) b) e c) non potrà essere cumulato.

d) Alloggio sito nel centro storico di Venezia e luogo del posto di lavoro ubicato nella terraferma del Comune di Venezia o viceversa p. 1

e) Alloggio sito nel centro storico di Venezia e luogo del posto di lavoro ubicato nelle isole del Comune di Venezia o viceversa p. 1

f) Alloggio sito nelle Isole del Comune di Venezia e luogo del posto di lavoro ubicato nella terraferma del Comune di Venezia o viceversa p. 1

Il punteggio di cui ai punti d) e) f) non potrà essere cumulato.

I punteggi ai punti a) b) e c) andranno certificati con documentazione medica attestante la necessità di avvicinamento al luogo delle strutture di cura o assistenza.

Per i punti d) e) ed f) la comprova avverrà con attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro dell'interessato.

5) Ulteriori situazioni di rilevante gravità al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) Motivi di disagio sociale dipendenti dal rapporto con il vicinato che abbiano dato luogo ad esposti, reclami, denunce all'Autorità di P.S. (da certificare presentando le denunce all'Autorità di P.S.) p. 2

b) Difficoltà nella corresponsione del canone di locazione e delle spese condominiali nel caso in cui la loro incidenza complessiva sia pari o superiore al 15% dell'ultimo reddito annuo imponibile lordo, dichiarato all'Ente Gestore (al momento della pubblicazione del Bando) da certificare presentando la documentazione attestante il disagio economico. p. 2

c) Avvicinamento ad un familiare per ricevere cura o assistenza, nei casi di assegnatario o componente del nucleo assegnatario di età superiore a 60 anni o con invalidità debitamente certificata (da certificare con attestazione del familiare che si impegna a prestare cura o assistenza) p. 2

d) Alloggio al piano terra soggetto al fenomeno dell'acqua alta uguale o superiore a cm 80 s.m.m. p. 3

e) Alloggio al piano terra soggetto al fenomeno dell'acqua alta uguale o superiore a cm 110 s.m.m. p. 2

f) Alloggio al piano terra soggetto al fenomeno dell'acqua alta uguale o superiore a cm 140 s.m.m. p. 1

Il punteggio di cui ai punti d) e) ed f) non potrà essere cumulato e dovrà essere comprovato da certificato dell'ULSS attestante l'esposizione all'alta marea.

▪ MODALITA' DI COMPILAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo ON-LINE, reperibile all'indirizzo internet - <https://portale.comune.venezia.it/>, previa registrazione e seguendo le apposite istruzioni per la compilazione della dichiarazione;

In alternativa, il modulo potrà essere compilato rivolgendosi allo sportello istituito presso la sede del Servizio Back Office Gestione Alloggi – Settore Inquilinato e Politiche della Residenza - S. Croce, 353- Venezia. Lo sportello sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 e alle ore 12,30, a partire dal giorno 14/04/2014 e fino al 29/05/2014. In questo caso il richiedente dovrà presentarsi munito di valido documento d'identità.

La domanda assume valore di autocertificazione, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, se è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto in caso di presentazione allo sportello ovvero, in caso di presentazione telematica, ai sensi degli artt. 64 e 65 del D. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, attraverso le modalità indicate nel modulo on-line in quanto l'autore è identificato dal sistema informatico.

Durante il periodo di apertura del bando saranno attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, i seguenti numeri telefonici utili ad ottenere informazioni relative al bando stesso: 041/2201337 o 041/2201321.

Il giorno 29/05/2014, ultimo giorno di apertura del bando, l'accoglimento delle domande (anche quelle presentate on-line) si concluderà alle ore 13.00.

▪ FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE - RICORSI E GRADUATORIA DEFINITIVA

Il concorso rimarrà aperto per 30 giorni effettivi lavorativi a partire dalla data indicata nella determina dirigenziale, tempo per il quale detto bando rimarrà affisso all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi utilizzati per la sua pubblicità.

La Direzione Patrimonio e Casa, effettuata l'istruttoria, formerà la graduatoria provvisoria dei richiedenti il cambio, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 30 giorni consecutivi. A parità di punteggio le domande seguiranno l'ordine alfabetico. Gli interessati potranno presentare ricorso entro 30 giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune. Il ricorso andrà formalizzato con le procedure che saranno specificate nella determina dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria in argomento e che saranno pubblicizzate sul sito internet del Comune di Venezia.

Decorso tale termine si procederà alla formazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, che verrà pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria.

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio (eseguito con procedura informatica).

▪ CONVOCAZIONE E VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI CERTIFICATI COMPROVANTI LE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

La convocazione degli aventi diritto per procedere alla verifica delle autocertificazioni e requisiti nonché della documentazione comprovante i punteggi attribuiti avverrà secondo l'ordine di graduatoria. La mancata conferma dei requisiti sarà motivo di esclusione dalla graduatoria. In caso di punteggio/i non comprovato/i si provvederà alla ricollocazione secondo nuovo punteggio, in coda ai richiedenti con medesimo punteggio.

▪ GESTIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA MOBILITA'

I cambi sono effettuati sulla scorta della graduatoria di cui sopra e tenendo conto delle indicazioni dell'art. 17, commi da 1 a 5, L.R. 10/96. Per il cambio d'alloggio deve essere, di norma, rispettato l'art. 9, 3° comma, L.R. 10/96 (Standard abitativi).

Le indicazioni della zona territoriale di preferenza, eventualmente fatte dai richiedenti, saranno ritenute vincolanti.

In caso di cumulo di punteggi riferiti a motivazioni del cambio diverse, gli utenti indicheranno le motivazioni da essi ritenute prevalenti: conseguentemente saranno loro proposti, possibilmente, alloggi in grado di eliminare almeno le motivazioni di cambio indicate come prioritarie.

L'autorizzazione al cambio di alloggio, verrà data solo in caso di positiva verifica della sussistenza dei requisiti indicati al punto 2 e secondo le modalità previste al punto 5 del presente bando.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. 10/1996, con particolare riguardo alle norme che regolano l'autogestione dei servizi dell'abitazione e delle cose comuni.

Ogni domanda presentata al di fuori del Bando, salvo le deroghe previste dall'art. 17 comma 8 e 9 della L.R. 10/1996, è priva di validità.

▪ CONTROLLI

Potranno essere oggetto di controlli e verifiche le dichiarazioni rese mediante autocertificazione contenute nel modulo domanda, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. L'Amministrazione Comunale è tenuta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.

Gli Uffici possono eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle domande in graduatoria e sui componenti che partecipano alla domanda. I controlli sono generalmente effettuati in collaborazione con la Agenzia delle Entrate.

Effettuati i controlli, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e o mendaci, si procederà all'esclusione delle domande ed ad eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria.

▪ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I richiedenti prendono atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza che:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria;
- b) il trattamento, che sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03;
- c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria;
- d) il titolare del trattamento è la Direzione Patrimonio e Casa, Settore Inquilinato e Politiche della Residenza – Servizio back office gestione alloggi del Comune di Venezia;
- e) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi al responsabile del trattamento;
- f) Il Comune di Venezia indica come responsabile del trattamento dei dati il Dirigente del Settore Inquilinato e Politiche della Residenza - S. Croce, 353 – 30135 Venezia.